

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3360 del 15/09/2016
Oggetto	D.LGS 387/03 E S.M.I. - DITTA MAIERO ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) UBICATO NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE). AUTORIZZAZIONE UNICA P.G. N. 24214/2012 E S.M.I.: MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3461 del 15/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 20144/MB

OGGETTO: D.Lgs 387/2003 – L.R. 26/2004 – L.R. 21/2012. Ditta **MAIERO ENERGIA Società Agricola a r.l.**, con sede legale nel Comune di Padova (PD), Corso Stati Uniti n. 56.

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 24214 del 22.03.2012 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) ubicato nel Comune di Portomaggiore (FE), Strada esterna Paglioni, snc.

LA RESPONSABILE

VISTI:

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;

il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010;

il D.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28;

la L.R. del 23 dicembre 2004 n. 26;

la Legge Regionale del 21 Dicembre 2012 n. 21;

l'articolo 48 della Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 17;

il Regolamento Regionale Emilia-Romagna n. 1/2016;

la DAL n. 51/2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1495 del 24.10.2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1198/2010;

la Delibera di G.R. n. 274 del 18.03.2013 e sua Determina applicativa n. 3992 del 17.04.2013;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTA la richiesta in data 23.06.2016, trasmessa dalla Ditta MAIERO ENERGIA Società Agricola a r.l., con sede legale nel Comune di Padova (PD), Corso Stati Uniti n. 56, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2016/6569 del 27.06.2016, di "aggiornamento del piano di alimentazione", dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante produzione e combustione di biogas (potenza elettrica nominale pari a 999 kWe), autorizzato dalla Provincia di Ferrara, con atto P.G. n. 24214 del 22.03.2012 e ubicato nel Comune di Portomaggiore (FE), Strada esterna Paglioni, snc;

PRESO ATTO che la richiesta di modifica avanzata dalla Società riguarda il piano di alimentazione dell'impianto con la proposta di poter utilizzare:

- buccette di pomodoro ed altri sottoprodotti della lavorazione di frutta e ortaggi;
- prodotti e sottoprodotti della lavorazione dei cereali (granelle, crusche, semi spezzati, farinaccio, farinetta, tritello ecc.)

chiedendo inoltre di aumentare la quantità annua di effluenti zootecnici (letame e liquame bovini), passando da 2.700 ton/anno circa a 7.300 Ton/anno;

PRESO ATTO della variazione della sede legale, da Via Torino n. 105/A - Venezia (VE), frazione di Mestre a Corso Stati Uniti n. 56 - Padova (PD), come risulta da Visura Camerale allegata all'istanza;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica (A.U.) P.G. n. 24214 del 22.03.2012 rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla **MAIERO ENERGIA Società Agricola a r.l.**, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto a biogas in oggetto;

RICHIAMATO l'atto di modifica dell'A.U. succitata n. 5581 del 10.04.2013;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 387/03 e dal D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, il procedimento unico viene svolto tramite Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;

VISTA la nota Prot. n. PGFE/2016/7674 del 20.07.2016 di avvio del procedimento con contestuale indizione e convocazione della seduta della Conferenza di Servizi (per il giorno 11.08.2016) e invio agli Enti coinvolti della documentazione relativa all'istanza di modifica;

CONSIDERATO che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:

- l'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

provvedendo ad informare, il Comune di Portomaggiore e l'Azienda USL di Ferrara;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11.08.2016, nella quale, in particolare, è stato chiesto alla Ditta di produrre una relazione integrativa con soluzioni alternative in merito

alla gestione dei prodotti e sottoprodotti vegetali, non insilabili, in arrivo all'impianto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1495/2011;

PRESO ATTO che nella CdS del 11.08.2016 si è precisato:

- che i contratti di fornitura dei sottoprodotti devono essere stipulati direttamente con il Produttore;
- che i contratti di cessione dei reflui zootecnici devono rispettare il fac-simile previsto dalla normativa vigente (Regolamento 1/2016) e devono essere inseriti come allegato nelle Comunicazioni da redigersi con il Portale Regionale Gestione Effluenti;
- che dovrà essere aggiornato il PUA, da conservare presso la sede indicata nella modifica della comunicazione, da inviare secondo le modalità previste dal Reg. E-R n. 1/2016, per le nuove matrici;

VISTA la nota Prot. n. 15597 del 09.08.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/8547 del 10.08.2016), trasmessa dal Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e allegata al succitato verbale, con cui ha espresso il proprio "parere tecnico ambientale favorevole alla modifica di ricetta, a condizione che, per l'approvvigionamento delle biomasse di origine vegetale, venga evitato il transito dei mezzi di trasporto attraverso i centri abitati, in particolar modo il centro di Portoverrara. Per quanto riguarda il conferimento di biomasse di origine vegetale, in particolare buccette di pomodori e sottoprodotti della lavorazione di frutta e ortaggi, ai veicoli provenienti dallo stabilimento Ferrara Food di Argenta verso l'impianto a biogas, è fatto obbligo percorrere la Strada Statale 16 e poi la bretella SP 68 (via Circonvallazione ovest) in direzione Maiero fino ad intercettare la viabilità locale (via Pradello, via Mazzacavallo) già individuata nell'autorizzazione originaria";

VISTA la nota Prot. n. 47921 del 03.08.2016, trasmessa dall'Azienda USL di Ferrara – U.O. Veterinaria e allegata al succitato verbale, con cui ha espresso il proprio parere favorevole, considerato che gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati consistono in effluenti zootecnici (liquame e letame), ovvero "stallatico non trasformato", conferiti da azienda zootecnica con contratti pluriennali;

VISTA la nota Prot. n. PGFE/2016/8699 del 16.08.2016 con cui è stato trasmesso alla Ditta e agli Enti coinvolti il verbale della CdS del 11.08.2016;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta in data 12.08.2016, a seguito della CdS del 11.08.2016, e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/8682 del 16.08.2016, con la quale, in particolare:

comunica la decisione di rinunciare per il momento all'impiego di prodotti e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, il cui uso, peraltro, era previsto solo saltuariamente, in caso d'urgenza;

chiede di poter ricevere ed insilare presso l'impianto i sottoprodotti della lavorazione di frutta e ortaggi, in attesa dell'emissione dell'atto autorizzativo, con impegno a non farne uso prima che lo stesso sia emesso [...];

VISTA la nota Prot. n. PGFE/2016/8804 del 18.08.2016, con cui si è concesso alla Ditta MAIERO ENERGIA Soc. Agr. a r.l., il Nulla Osta a ricevere presso l'impianto a biogas, i sottoprodotti della lavorazione di frutta e ortaggi, destinati all'insilamento, previsti nell'istanza in oggetto e già valutati positivamente dalla CdS, nella

seduta del 11.08.2016 precisando che lo stoccaggio di tali sottoprodotti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'A.U. P.G. n. 24214/2012, applicabili alla fattispecie e nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO:

che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente;

che per quanto non indicato esplicitamente nel presente atto, restano validi tutti gli adempimenti in materia di:

aria

rifiuti

acque

rumore

digestato

campi elettromagnetici

regolamento di Sanità Pubblica

regolamento Edilizio Comunale;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

RITENUTO che si possa dar luogo al rilascio della MODIFICA, valutata come non sostanziale, ai sensi del D.Lgs 387/03, dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 24214/2010 e ss.mm.;

DISPONE

la **MODIFICA** dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 24214 del 22.03.2010 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara Ditta **MAIERO ENERGIA Società Agricola a r.l.**, con sede legale nel Comune di Padova (PD), Corso Stati Uniti n. 56, P.I. e C.F. n. 03994590275, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante produzione e combustione di biogas, con potenza elettrica nominale pari a 999 kWel, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ubicato nel Comune di Portomaggiore (FE), Strada esterna Paglioni, snc.

La variante in oggetto riguarda il piano di alimentazione dell'impianto, per come indicato in premessa.

A) PRESCRIZIONI GENERALI CHE INTEGRANO QUELLE RIPORTATE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA P.G. N. 24214/2010 E NEI SUCCESSIVI ATTI DI MODIFICA.

- a. Rispetto a quanto già autorizzato, è consentito l'utilizzo di buccette di pomodoro e di sottoprodotti della lavorazione di frutta e ortaggi, destinati all'insilamento, nonché l'utilizzo della maggior quantità annua di effluenti zootecnici (letame e liquame bovini), secondo quanto indicato nel progetto di variante presentato;
- b. La Ditta deve comunicare con congruo anticipo all'Arpae, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e al Comune di Portomaggiore, l'inizio dei conferimenti dei sottoprodotti autorizzati con il presente atto, nonché tenere a disposizione dell'Organo di controllo la documentazione contabile e le registrazioni degli stessi, con particolare riferimento alla titolarità/provenienza dei fornitori;
- c. I contratti di fornitura dei sottoprodotti utilizzati nell'impianto, ai fini del pieno rispetto dell'art. 184 bis D.Lgs. 152/06, dovranno essere stipulati direttamente con il Produttore. Tali contratti dovranno essere inviati all'Arpae, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e al Comune di Portomaggiore, alla prima acquisizione dei sottoprodotti previsti;
- d. I suddetti contratti, firmati tra le parti, dovranno inoltre individuare, al fine del pieno rispetto dell'art. 184 bis, la provenienza diretta degli stessi, il sito di produzione, il contenuto di Azoto, la durata contrattuale e le modalità di disdetta del contratto;
- e. Le modalità di stoccaggio e gestione dei sottoprodotti e delle biomasse in ingresso all'impianto dovranno essere tali da evitare la formazione di esalazioni maleodoranti e di altri inconvenienti ambientali, con particolare riferimento al disposto della D.G.R. E.R. 1495/2011 e della D.G.R. 1198/2010;
- f. Tutti i mezzi diretti all'impianto per il conferimento della materia prima dovranno prevedere sistemi di copertura del carico, in relazione al prodotto trasportato, che impedisca la dispersione di polveri,

prodotti ed odori molesti e i mezzi in uscita per il trasporto del digestato dovranno essere a tenuta stagna, idonei ad impedire la dispersione di odori;

- g. La gestione delle matrici in ingresso all'impianto dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, il rispetto dei minimi di stoccaggio previsti dalla norma per quanto riguarda la frazione palabile e non palabile del digestato;
- h. Nell'ambito dell'aggiornamento della comunicazione che dovrà essere effettuata a seguito dell'introduzione delle nuove matrici, la Ditta deve valutare le Superfici Utilizzabili per lo Spandimento (SUS), tenendo conto degli eventuali vincoli inseriti nel Regolamento Comunale o di altri Enti eventualmente competenti;
- i. Le analisi sia della parte solida che della parte liquida del digestato dei parametri S.S. (%), Solidi Volatili (%S.S.), Azoto Totale, Azoto Ammoniacale, Fosforo, Potassio, pH, salinità dovranno essere eseguiti con cadenza semestrale: i risultati analitici, rilasciati da laboratorio accreditato ACCREDIA, dovranno essere trasmessi, unitamente al verbale di campionamento (contenente: data di esecuzione, nome operatore, modalità e punto di campionamento), alla Provincia di Ferrara, Settore Ambiente e Agricoltura: dell'esecuzione dei campioni deve essere data comunicazione con 10 gg. di anticipo via fax ad ARPAE di Ferrara, la quale potrà decidere l'effettuazione di campioni in contraddittorio;
- j. La ditta dovrà dimostrare in sede di controllo dell'attività, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all'utilizzo dei sottoprodotti;
- k. Il gestore dovrà conservare presso l'impianto copia della documentazione contabile e di trasporto (DdT), a disposizione degli Organi di Controllo;
- l. La Ditta dovrà produrre prova documentale a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai consumi delle biomasse e dei sottoprodotti utilizzati, da riportare su registri vidimati dall'Organo di Controllo;

Denominazione	Quantità t/A	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
---					Annuale
---					Annuale
----					Annuale

- m. La Ditta dovrà produrre la documentazione, a disposizione dell'Organo di Controllo, relativa ai conferimenti dei sottoprodotti, parimenti alle altre materie prime in ingresso all'impianto, con particolare riferimento alla provenienza degli stessi e alla titolarità dei fornitori, al fine di dimostrarne la tracciabilità.

Si precisa che:

- I contratti di cessione dei reflui zootecnici devono rispettare il fac-simile previsto dalla normativa vigente (Regolamento 1/2016) e devono essere inseriti come allegato nelle Comunicazioni da redigersi con il Portale Regionale Gestione Effluenti;
- La Ditta dovrà provvedere, ai sensi della normativa vigente, alla compilazione/aggiornamento del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica), da conservare presso la sede indicata nella modifica della comunicazione, da inviare secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 1/2016, per le nuove matrici.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica P.G. n. 24214 del 22.03.2010 e negli atti di modifica citati in premessa, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto va unito all’Autorizzazione Unica P.G. n. 24214/2010 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Ferrara, quale parte integrante.

Il presente atto viene rilasciato in bollo alla Ditta interessata ed in copia all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, all’Azienda USL di Ferrara – U.O Veterinaria e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Politiche Energetiche.

L’efficacia del presente atto decorre dalla data dell’effettivo ritiro o dell’avvenuta notifica alla Ditta interessata e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.